



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici,
politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

**Progetto di legge regionale n. 14 relativo a:
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1989, N. 52
“DISCIPLINA DEL DEMANIO LACUALE E DELLA NAVIGAZIONE
SUL LAGO DI GARDA” IN MATERIA DI OBBLIGO DI
SANIFICAZIONE DELLE IMBARCAZIONI PROVENIENTI DA UN
BACINO ACQUEO ESTRANEO AL LAGO DI GARDA**

**Testo licenziato dalla Commissione, in sede referente ai sensi dell'art. 49 del
Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, con modifiche al titolo e al
testo**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:
**PROGETTO DI LEGGE REGIONALE N. 14
di iniziativa dei Consiglieri Pressi, Bozza e De Berti**

Licenziato il 09 aprile 2026 nella seduta n. 9
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	35	29	0	6
Maggioranza richiesta	18			

Incaricata a relazionare in aula il Consigliere Matteo PRESSI
Correlatrice la Consigliera Annamaria BIGON

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1989, N. 52
“DISCIPLINA DEL DEMANIO LACUALE E DELLA NAVIGAZIONE
SUL LAGO DI GARDA” IN MATERIA DI OBBLIGO DI
SANIFICAZIONE DELLE IMBARCAZIONI PROVENIENTI DA UN
BACINO ACQUEO ESTRANEO AL LAGO DI GARDA**

Relatore: il Consigliere Matteo PRESSI

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

La presente proposta di legge propone una modifica alla legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52 “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda” con lo scopo di salvaguardare il delicato ecosistema del lago di Garda attraverso la prevenzione, la riduzione dell’inquinamento, l’utilizzo sostenibile delle acque e la protezione ambientale.

La modifica indicata dispone, infatti, l’introduzione dell’obbligo di pulizia e sanificazione delle carene delle imbarcazioni prima che vengano introdotte nel lago di Garda. Le imbarcazioni provenienti da altri specchi d’acqua, infatti, sono potenziali portatrici di microrganismi estranei che, possono essere molto pericolosi per l’ecosistema del Lago e causare danni di tipo ambientale.

Si è reso necessario, pertanto, come del resto avviene in tutti i laghi d’Europa, inserire l’obbligo di pulizia e sanificazione delle carene e di ogni opera viva, visibile a occhio nudo, delle imbarcazioni provenienti da un qualsiasi bacino acqueo estraneo al lago di Garda, nell’ottica di preservare il bacino gardesano.

L’intervento legislativo qui proposto va ad integrare l’attuale normativa inserendo sia l’obbligo di sanificazione delle imbarcazioni provenienti da un qualsiasi bacino acqueo estraneo al lago di Garda sia delle specifiche linee guida contenenti le modalità relative alla effettuazione, certificazione e dimostrazione della sanificazione. Tale proposta assume, quindi, particolare rilevanza per la tutela delle acque e dell’ecosistema del Lago, nonché in considerazione del fatto che il lago di Garda costituisce un’importante meta turistica internazionale che garantisce un fondamentale contributo all’economia del territorio.

Si è ritenuto, quindi, necessario proteggere questa particolare realtà, inserendo nella modifica normativa qui proposta le predette azioni al fine di garantire, assicurare e conservare la salubrità delle acque del Lago.

Il provvedimento all’esame dell’Assemblea è stato presentato alla Presidenza del Consiglio il 29 dicembre 2025 ed ha assunto il numero 14 tra i progetti di legge della dodicesima legislatura.

In data 15 gennaio 2026 è stato assegnato alla Seconda Commissione in sede referente e alla Prima Commissione in sede consultiva ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento del Consiglio regionale.

Il progetto di legge, così come presentato, si componeva di tre articoli:

- l'articolo 1 modifica l'articolo 17 "Manutenzioni e rifornimenti" della legge regionale n. 52 del 1989, introducendo l'obbligo di sanificare e di applicare la vernice antivegetativa sulle imbarcazioni prima che vengano introdotte nel lago di Garda, qualora provenienti da un bacino estraneo;

- l'articolo 2 sostituisce l'articolo 28 "Sanzioni", della medesima legge;

- l'articolo 3 introduce l'allegato A, alla legge regionale n. 52/1989, che detta, come detto, Linee guida per la sanificazione di ogni opera viva delle navi, dei galleggianti e delle unità di diporto sul lago di Garda.

In data 2 febbraio 2026 il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Nella seduta del 12 febbraio 2026, la Seconda Commissione ha apportato alcune modifiche al testo presentato, in accoglimento di specifiche proposte emendative.

Tali modifiche tengono conto del particolare regime giuridico cui è sottoposta la disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda, che richiede la ratifica mediante legge di intesa tra le Regioni interessate — Regione Veneto, Regione Lombardia e Provincia autonoma di Trento — al fine di assicurare un esercizio coordinato delle rispettive funzioni.

A tal riguardo, l'articolo 2 della legge regionale n. 52/1989 stabilisce, al comma 1, che l'efficacia delle disposizioni oggetto dell'intesa, contenute nei Titoli II, III e IV della legge medesima, è subordinata all'approvazione, da parte di ciascun ente competente, di provvedimenti legislativi di identico contenuto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'ultimo di essi. Il comma 2 prevede inoltre che ogni integrazione o modifica delle suddette disposizioni debba essere adottata secondo le medesime forme e modalità.

In coerenza con tale quadro normativo, l'articolo 6 fissa l'entrata in vigore della legge al 1° novembre 2026, mentre l'articolo 4 ne differisce l'efficacia al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore dell'ultima legge regionale o provinciale recante disposizioni di analogo contenuto in materia di navigazione sul lago di Garda.

Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto delle richiamate disposizioni, l'efficacia delle previsioni di cui alla presente legge decorrerà dall'anno 2027, avendo recentemente la Provincia autonoma di Trento e la Lombardia provveduto a novellare le rispettive discipline in materia con leggi di identico contenuto.

La Prima commissione consiliare ha espresso, in data 8 aprile 2026, parere favorevole, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, invitando la Seconda commissione ad inserire nel testo del progetto di legge n. 14 una clausola di neutralità finanziaria (Art. 5).

Acquisiti, come detto, i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie Locali e della Prima Commissione, ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la

Seconda Commissione nella seduta del 9 aprile 2026 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge regionale n. 14 e lo ha licenziato a maggioranza.

*Hanno espresso voto favorevole: il Presidente **De Berti** ed i Consiglieri **Bevilacqua** con delega **Vianello** e **Marcon** (Lega – Liga Veneta), **Martini** (Stefani Presidente), **Leso** con delega **Calligaro** (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), **Bozza** e **Patron** (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto – PPE) e **Lovat** (Szumski Resistere Veneto).*

*Astenuti: i Consiglieri **Bigon** con delega **Dalla Pozza** e **Manildo** con delega **Galeano** (Partito Democratico).*

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1989, N. 52
“DISCIPLINA DEL DEMANIO LACUALE E DELLA NAVIGAZIONE
SUL LAGO DI GARDA” IN MATERIA DI OBBLIGO DI
SANIFICAZIONE DELLE IMBARCAZIONI PROVENIENTI DA UN
BACINO ACQUEO ESTRANEO AL LAGO DI GARDA**

**Art. 1 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52
“Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda”.**

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 dopo le parole “*e gli impianti delle stazioni di servizio*” sono aggiunte le seguenti: “, *nonché di sanificare e di applicare la vernice antivegetativa su ogni opera viva dello scafo e sull'unità di propulsione motore, visibile a occhio nudo, delle navi e dei galleggianti, di cui all'articolo 136 del Codice della navigazione, nonché delle unità da diporto, di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”, provenienti da un qualsiasi bacino acqueo estraneo al lago di Garda. Le modalità relative alla effettuazione, alla certificazione e alla dimostrazione della sanificazione sono individuate nell'Allegato A della presente legge. Il Comitato permanente d'intesa di cui all'articolo 3 ovvero, fino all'istituzione dello stesso, l'Autorità Interregionale del Garda può adottare prescrizioni di carattere tecnico ulteriori rispetto a quanto previsto al punto 3.1 dell'allegato A dandone tempestiva comunicazione agli Enti preposti.*”.

**Art. 2 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52
“Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda”.**

1. L'articolo 28 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 è così sostituito:

“Art. 28 (Sanzioni)

1. *Chiunque violi le disposizioni di cui al Titolo III della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 414 a euro 2066. Alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 14, 17 e 18 e dell'allegato A, si applica il massimo della sanzione. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto, di cui all'articolo 3 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, la sanzione è ridotta alla metà.*

2. *Chiunque violi le disposizioni degli articoli 25 e 26 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 276 a euro 1377.*

3. *Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e delle leggi regionali vigenti in materia.*”.

**Art. 3 - Inserimento dell'allegato A nella legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52
“Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda”.**

1. Nella legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 è inserito il seguente allegato A:

“Allegato A - Linee Guida per la sanificazione di ogni opera viva delle navi, dei galleggianti e delle unità di diporto sul lago di Garda (articolo 17, legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52).

1. Modalità di sanificazione.

1.1 La sanificazione delle navi, dei galleggianti e delle unità di diporto è effettuata mediante idonee soluzioni tecnologiche, senza l'utilizzo di detergenti o prodotti chimici, avendo cura di interessare l'opera viva dello scafo e l'unità di propulsione motore (qualora esterna), anche e soprattutto nei vani e nelle griglie di aspirazione per il raffreddamento.

1.2 La sanificazione può essere effettuata dalle nautiche, rimessaggi o porti privati, comunque denominati, che erogano servizio di rimessaggio, alaggio e/o varo nonché dai distributori di carburanti, che siano in possesso dei requisiti individuati dal Comitato permanente d'intesa di cui all'articolo 3 della presente legge regionale ovvero, fino all'istituzione dello stesso, dall'Autorità Interregionale del Garda, ed iscritti nell'apposito elenco di soggetti abilitati alla sanificazione, istituito e tenuto dal Comitato permanente d'intesa di cui all'articolo 3 della presente legge regionale ovvero, fino all'istituzione dello stesso, dall'Autorità Interregionale del Garda; ad avvenuta sanificazione, sono rilasciate la certificazione e la vignetta adesiva.

1.3 Lo scolo delle acque residuali della sanificazione non può essere convogliato direttamente a lago.

1.4 La sanificazione è obbligatoria e non è sostituibile dal normale lavaggio dello scafo, anche se effettuato con prodotti detergenti.

1.5 Il proprietario della nave o del galleggiante o dell'unità di diporto procede al varo nel lago di Garda solo dopo aver eseguito la sanificazione e/o essere in possesso del certificato di sanificazione.

2. Certificazione di sanificazione e vignetta adesiva.

2.1 Il certificato di sanificazione, rilasciato secondo le modalità di cui al paragrafo 1, mantiene validità finché la nave o il galleggiante o l'unità di diporto staziona senza soluzione di continuità nelle acque del lago di Garda o presso la nautica, il rimessaggio o il porto privato, comunque denominati, dove è stato effettuato il varo, l'alaggio o il rimessaggio e comunque per un tempo non superiore a 12 mesi dal rilascio. Per le navi o i galleggianti o le unità di diporto con certificazione di avvenuta sanificazione che vengono varate ad ogni utilizzo, la certificazione di sanificazione mantiene validità previa dichiarazione autocertificata che gli stessi non provengano da un bacino acqueo estraneo al lago di Garda e che, dopo la certificazione, gli stessi non siano stati varati in altre acque, e comunque per un tempo non superiore a 12 mesi dal rilascio.

2.2 La certificazione di sanificazione è sempre esibita su richiesta dei competenti organi di vigilanza e controllo, pena l'applicazione delle relative sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 28 e 29 della presente legge.

2.3 La vignetta adesiva viene consegnata all'atto della sanificazione assieme al certificato e va collocata in vista.

2.4 La tariffa della sanificazione comprende il rilascio della certificazione cartacea e la consegna della vignetta adesiva.

2.5 Della verifica della certificazione di avvenuta sanificazione e della corretta esposizione della vignetta sono competenti gli Enti preposti ai controlli previsti dalla normativa regionale e nazionale.

3. Disposizioni attuative

3.1 Il Comitato permanente d'intesa di cui all'articolo 3 della presente legge ovvero, fino all'istituzione dello stesso, l'Autorità Interregionale del Garda individua, dandone tempestiva comunicazione agli Enti preposti:

- a) i requisiti tecnici che devono possedere le nautiche, i rimessaggi o i porti privati, comunque denominati, nonché i distributori di carburanti;*
- b) il modello della certificazione di sanificazione;*
- c) la vignetta adesiva, con il relativo logo da collocare in vista;*
- d) le modalità di fornitura e consegna della stessa ai soggetti certificatori;*
- e) le tariffe per la sanificazione, diversificate in ragione della dimensione, e da applicarsi in misura omogenea in tutto il bacino acqueo del lago di Garda.*

3.2 Il Comitato permanente d'intesa di cui all'articolo 3 della presente legge ovvero, fino all'istituzione dello stesso, l'Autorità Interregionale del Garda istituisce e tiene l'elenco di soggetti abilitati alla sanificazione di cui al paragrafo 1.2.

4. Disposizioni transitorie

4.1 Fino all'individuazione del modello della certificazione di sanificazione, della vignetta adesiva e dei requisiti, le nautiche, i rimessaggi o i porti privati, comunque denominati, nonché i distributori di carburanti che effettuano la sanificazione, secondo le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2, rilasciano una dichiarazione sostitutiva di avvenuta sanificazione che tiene luogo del certificato e della vignetta adesiva.

4.2 In fase di prima applicazione e fino all'individuazione delle tariffe di sanificazione, le tariffe sono fissate in: euro 20 per le navi o i galleggianti o le unità di diporto inferiori ai 12 metri, in euro 40 per quelli da 12 metri a 24 metri e in euro 70 per quelli superiori a 24 metri.”.

Art. 4 - Efficacia della legge.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono efficaci a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale o provinciale che apporta modifiche di analogo contenuto alla disciplina della navigazione del lago di Garda.

Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 6 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore in data 1 novembre 2026.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda".....	4
Art. 2 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda".....	4
Art. 3 - Inserimento dell'allegato A nella legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda".....	4
Art. 4 - Efficacia della legge.....	6
Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.	6
Art. 6 - Entrata in vigore.....	6